

AS896 - NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE - SETTORE DEI LATERIZI

Roma, 15 dicembre 2011

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, deliberata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 7 dicembre 2011, intende formulare alcune considerazioni in merito al contenuto della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*"¹ (di seguito, "Statuto delle Imprese").

In particolare, l'articolo 14 dello Statuto delle Imprese prevede che sia costituito dalle imprese attive nel settore dei laterizi un consorzio obbligatorio – denominato "*consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi*" (di seguito, COSL) – avente ad oggetto l'efficientamento dei processi produttivi, la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle *performance* ambientali, la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti.

Tale consorzio, senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, viene costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio – commisurato alle vendite di ciascun consorziato - al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, sia in termini di elevati costi energetici sia in termini di impatto ambientale.

Il consorzio può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.

In merito a tale previsione, l'Autorità richiama l'assoluta e generale opportunità che il sistema dei consorzi a fini ambientali risulti effettivamente improntato alla tutela e promozione della concorrenza, attraverso la previsione di una pluralità di soggetti legittimati ad operare nelle attività alle quali sono destinati, anche in competizione tra loro, al fine di ottenere maggiori efficienze di servizio, con conseguenti benefici anche sotto il profilo ambientale.

Nel caso specifico, l'Autorità rimarca come, in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza, la norma in esame dello Statuto delle Imprese preveda invece un unico soggetto per l'efficientamento dei processi produttivi al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione dei laterizi, corrispondente al COSL.

A fronte di ciò l'Autorità rileva come tale previsione normativa determini la costituzione di un unico consorzio obbligatorio, laddove la presenza di più sistemi alternativi destinati allo svolgimento di tale attività - e costituiti tra le varie aziende che operano nella produzione di laterizi - potrebbe ben essere maggiormente improntata a principi di concorrenza.

Pertanto, riconoscendo al solo COSL la legittimità ad operare quale consorzio obbligatorio per lo svolgimento delle suddette attività, si viene a costituire un regime monopolistico in grado di precludere ogni sviluppo concorrenziale del settore di riferimento.

A ciò si aggiunga che la stessa possibilità per il consorzio di beneficiare di finanziamenti nazionali o comunitari nell'offerta di servizi e consulenze a favore di terzi lo pone in una posizione di vantaggio concorrenziale con gli altri soggetti operanti nel mercato in esame, che di tali fonti di entrata non possono usufruire.

Da ultimo, presenta indubbie criticità dal punto di vista concorrenziale il fatto che il soggetto consortile che si intende costituire, a maggior ragione nella misura in cui lo stesso ha natura di consorzio obbligatorio per le imprese attive nel settore dei laterizi, può costituire un veicolo di scambio di informazioni sensibili tra i diversi operatori di mercato.

L'Autorità, pertanto, formula l'auspicio che la previsione in questione possa essere modificata in modo da tener conto dei principi concorrenziali sopra espressi.

¹ [In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.]

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella